



**Scuola
Università
Ricerca**

SEDE NAZIONALE

Corso Marconi 34, 10125 Torino
Tel/fax 011.655.897
scuola@cubpiemonte.org -
www.cubpiemonte.org

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA, FINANZE E TESORO
UFFICIO TERRITORIALE COMPETENTE

OGGETTO: RICHIESTA RESTITUZIONE IMPORTO PER INDEBITA RITENUTA DEL 2,50% PREVISTA DALL'ARTICOLO 37 DEL D.P.R. N. 1032/73 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il ____/____/19_____
codice fiscale _____ attualmente in servizio presso
categoria e/o qualifica di appartenenza _____ Area _____

espone quanto segue:

a) l'articolo 12 comma 10 del Decreto legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 stabilisce che il computo del trattamento di fine servizio per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione, con riferimento all'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01/01/2011, avvenga conformemente all'articolo 2120 del Codice civile, con l'applicazione di un'aliquota del 6,91 per cento sulla intera retribuzione;

b) l'amministrazione tuttavia, nonostante l'art. 2012 c.c. stabilisca l'aliquota del 6,91 % e stabilisca altresì che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro, ha invece continuato anche successivamente al 01/01/2011 a effettuare illegittimamente la maggiore trattenuta prevista dal DPR 1032/73 per l'indennità di buonuscita (accantonamento complessivo del 9,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del lavoratore dipendente pari al 2,50 per cento sull'80 per cento della sua retribuzione).

c) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del Decreto legge n. 78/2010 nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento della base contributiva

Per tali motivi **si chiede l'immediata cessazione della ritenuta del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione, illegittimamente praticata.**

Si chiede inoltre la restituzione dell'importo complessivamente trattenuto dal 01/01/2011, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo.

Si avverte che in mancanza, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presente, si dovrà agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti.

La presente vale quale atto di messa in mora e interruttivo di ogni prescrizione e/o decadenza, in conformità alla normativa vigente.

data

firma